

PERDITE SU CREDITI

RAG. FABIO MONGIARDINI

API
NOVARA, VCO E VERCELLI



CODA, MONGIARDINI E TERUGGI
CONSULENZA SOCIETARIA, TRIBUTARIA E DEL LAVORO

PERDITE SU CREDITI

ASPETTI NORMATIVI INTERESSATI:

- CIVILISTICO → art. 2426 punto 8 comma 1 c.c.
- FISCALE → art. 105 comma 5 tuir
- CONTABILE → principio contabile OIC 15

IMPOSTE INTERESSATE:

- DIRETTE (Ires/Irpef)
- Irap

ASPETTI ESAMINATI:

- trattamento civilistico + OIC
- trattamento fiscale
- trattamento contabile
- procedure concorsuali
- micro crediti
- crediti prescritti
- irap
- crediti assicurati
- crediti verso società estinte (di capitali)
- crediti verso società estinte (di persone)
- crediti verso imprenditori individuali estinti
- transazioni
- nota di credito per recupero Iva




PERDITE SU CREDITI

ASPETTI CIVILISTICI ⇒ i crediti devono essere rilevati in bilancio al loro presumibile valore di realizzo

+

OIC 15

⇒ alla chiusura di ogni esercizio il valore contabile dei crediti deve essere rettificato tramite stanziamento di appositi fondi di svalutazione in base alla potenziale perdita (rettificato e non cancellato)



ATTENZIONE:

sempre obbligatorio anche in assenza di elementi che ne consentano la deducibilità fiscale



PERDITE SU CREDITI

ASPETTI FISCALI

riconoscimento fiscale della perdita

**ELEMENTI CERTI E
PRECISE PRESCRIZIONI
(CLIENTE IN BONIS)**

**MODICO
IMPORTO**

**PROCEDURE
CONCORSUALI**

N.B.: fiscalmente è riconosciuta una % forfettaria annua del 0,5% del valore del credito iscritto in bilancio (depurato da alcuni crediti) finché il fondo non abbia raggiunto il 5% del credito iscritto (attenzione annualmente al superamento della soglia)

ATTENZIONE: qualora tale fondo esista in bilancio, e si verificassero perdite deducibili da rilevare, prima di tutto si dovrà utilizzare il fondo in essere a copertura dei crediti stessi



PERDITE SU CREDITI

ELEMENTI CERTI E PRECISI E PRESCRIZIONE (valutazione caso per caso)

3 grandi categorie

**INDEDUCIBILITA'
DEFINITIVA**

**PRESCRIZIONE DEL CREDITO
DECORSO DEI TERMINI PRESCRITTIVI**

**ATTO REALIZZATIVO
O ESTINTIVO**

**Decreto
che
ne attesti
la
latitanza**

**Esito
negativo
di azione
esecutiva**

**Prescrizione del credito
decorso dei termini
prescrittivi**

**Cessione
pro
soluta**

**Trascrizione
(si suggerisce
sempre atto
legale con
data certa –
NO
NOTARILE -**

**Scadenza prescrizione
(se non sono intervenuti atti interruttivi)**

secondo la tipologia del credito:



PERDITE SU CREDITI

CREDITI CON PRESCRIZIONE

di 10 ANNI

riguarda tutti quelli derivanti da contratti e atti leciti (cessioni di beni e prestazioni di servizi)

a 5 ANNI

- canoni di locazione
- spese di condominio
- spese ristrutturazione
- rate mutui
- assicurazioni
- dichiarazione dei redditi
- sanzioni
- risarcimento danni derivanti da fatti leciti
- diritti derivanti da rapporti sociale per le imprese iscritte
- debiti con scadenza uguale o inferiore ad un anno

a 3 ANNI

- diritto dei notai
- parcelle dei professionisti
- bollo auto

a 2 ANNI

- bollette luce, gas e acqua

ATTENZIONE:

Risposta interpello 197/2019 perdite su crediti non deducibili per inattività relativa al recupero del credito da parte del creditore



PERDITE SU CREDITI

CREDITI DI MODICO IMPORTO

- scadenza da oltre 6 mesi dalla data concordata per il pagamento del credito (indicare sempre in fattura il termine di pagamento)
- valore del credito superiore a
 - Euro 5.000,00 imprese con ricavi > 100 milioni Euro
 - Euro 2.500,00 imprese con ricavi < 100 milioni Euro

ATTENZIONE: il valore è riferito al singolo documento (fattura)

ATTENZIONE: deducibilità non concessa se la stessa avviene in un periodo d'imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito.



PERDITE SU CREDITI

PROCEDURA CONCURSUALE

- fallimento
- concordato
- piano attestato di risanamento
- liquidazione coatta amministrativa
- accordo di ristrutturazione omologato

Sempre deducibile ma per quale valore ??

solo per la differenza tra il valore del credito ed il presunto valore di realizzo
(leggere i dispositivi del fallimento/concordato/piano attestato)

MOMENTO:

Il debitore si considera assoggettato a procedure concorsuali

- dalla data della sentenza definitiva del fallimento;
- dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- dalla data del decreto che dispone la procedura amministrativa delle grandi imprese in crisi;
- dalla data del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione;
- dalla data di iscrizione del Registro delle imprese dei piani attestati di risanamento;
- dalla data di ammissione alla procedura estera equivalente.

Si può spendere tutto in ipotesi di fallimento?



Sempre valutazione

PERDITE SU CREDITI

IRAP E PERDITA SU CREDITI




INDEDUCIBILITA' FISCALE



SEMPRE, AD ESCLUSIONE DI RIDUZIONE
DEL CREDITO PER DEFINIZIONE PATTIZIA
(transazione)



PERDITE SU CREDITI



NOTA BENE:

In ipotesi di svalutazione del 0,5% del monte crediti vanno sottratti quelli coperti da polizza



PERDITE SU CREDITI

CREDITO VERSO SOGGETTI ESTINTI ANCHE A SEGUITO DI LIQUIDAZIONE

A società di capitali
(con liquidazione)

B società di persone
imprenditori individuali
(senza liquidazione)

A qualora venga assegnata ai soci a seguito del piano di riparto, una quota di capitale o riserve, ci si potrà rivalere sugli stessi

B essendo soggetti che rispondono personalmente il credito può essere escusso sui soci della società di persone o sull'imprenditore individuale aggredendo i patrimoni personali

NOTA BENE:

In entrambe le ipotesi il credito dovrà essere civilisticamente coperto da apposito fondo, ma il costo non sarà deducibile sino ad ultimazione della procedura di recupero



Scritture esempi

1) ACCANTONAMENTO PER PROCEDURE CONCURSUALI:

accantonamento al fondo procedure concorsuale deducibile

a

fondo procedure concorsuale dedotto

2) ACCANTONAMENTO MICROCREDITI ACCANTONATI NEL CORRETTO

PERIODO:

accantonamento al fondo minicrediti deducibili

a

fondo minicrediti dedotto

3) ACCANTONAMENTO MICROCREDITI ACCANTONATI IN UN PERIODO ERRATO

accantonamento al fondo minicrediti indeducibili

a

fondo minicrediti non dedotto

4) ACCANTONAMENTO PER RISCHIO D'INSOLVENZA (valutativo)

accantonamento credito incagliato indeducibile

a

f.do svalutazione crediti incagliati non
dedotto

ATTENZIONE: controllare sempre se sussiste fondo credito con lo 0,5%

ATTENZIONE: monitorare annualmente i crediti per loro eventuali spostamenti da un fondo all'altro con eventuali variazioni fiscali



PERDITE SU CREDITI

ESEMPIO

2021 FATTO:

accantonamento crediti incagliati

a

fondo svalutazione crediti incagliati NON dedotto

NEL 2021 FATTA VARIAZIONE FISCALE MODELLO UNICO IN AUMENTO

2022 IL CREDITORE FALLISCE:

fondo svalutazione crediti incagliati non dedotti

a

fondo procedure concorsuali dedotto

NEL 2022 FARE VARIAZIONE IN RIDUZIONE SUL MODELLO UNICO, A SEGUITO DELLA
RICLASSIFICAZIONE DEL FONDO



PERDITE SU CREDITI

RECUPERO IVA

Decreto Sostegni BIS art. 18



PROCEDURE APERTE ANTE
26 Maggio 2021

PROCEDURE CONCURSUALI CON
INIZIO A PARTIRE DAL 26 Maggio 2021
(data pubblicazione decreto)



RECUPERO IVA AL TERMINE DELLA
PROCEDURA



NOTA DI CREDITO PER RECUPERO IVA

